

**STATUTO  
della  
ASSOCIAZIONE  
denominata**

**SOCIETA' ITALIANA DI ANALISI REICHIANA**

**Articolo 1**

*Denominazione e natura*

1. Ai sensi degli artt. 36 ss. c.c., è costituita un'Associazione culturale denominata "Società Italiana di Analisi Reichiana".
2. L'Associazione "Società Italiana di Analisi Reichiana" è uno spazio di ricerca e di iniziativa intorno al modello di analisi reichiana.  
L'Associazione ha un suo modello culturale: gli studi, le ricerche, i lavori e quanto altro significativo nel suo continuum culturale, sarà registrato nel modello previo parere favorevole del Comitato Scientifico.
3. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

**Articolo 2**

*Durata*

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

**Articolo 3**

*Sede*

1. L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Valadier 44, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque. L'indirizzo della sede potrà essere variato anche con semplice delibera del Comitato Direttivo, se in Roma.

**Articolo 4**

*Scopo*

1. L'Associazione si propone lo scopo di ricercare, elaborare, approfondire le teorie funzionalistiche reichiane anche al fine di confrontarle ed articularle con i più recenti orientamenti del panorama culturale nazionale ed internazionale. Essa promuove spazi di ricerca nel campo della clinica e della prevenzione su problematiche individuali, gruppali e sociali; realizza ogni attività ritenuta idonea al raggiungimento dei suoi obiettivi quali: formazione, didattica, consulenza, formazione di gruppi di studio, organizzazione di seminari, conferenze, pubblicazione di periodici e riviste specializzate o singoli testi, produzione di materiale audiovisivo o multimediale e quanto altro risulti adeguato allo scopo.  
Potrà correlarsi e coordinarsi con altre Istituzioni o Enti che perseguono le stesse finalità e costruire punti di riferimento territoriali e settoriali per la divulgazione e l'applicazione delle teorie post-reichiane.
2. L'attuazione delle finalità potrà essere perseguita attraverso le seguenti attività strumentali:

- istituzione di Scuola di specializzazione per psicoterapeuti;
  - organizzazione di conferenze, convegni e seminari;
  - corsi di aggiornamento e istruzione;
  - attività di biblioteca;
  - pubblicazioni editoriali nelle varie forme e multimediali;
  - collaborazioni con enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e ogni altra attività idonea e utile al raggiungimento dello scopo.

## **Articolo 5**

### *Soci*

1. L'Associazione è costituita da psicologi, medici e psicoterapeuti formatisi con la metodologia della Vegetoterapia Carattero-Analitica sistematizzata da Federico Navarro e da Ola Raknes allievo di Wilhelm Reich.  
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile, che dimostrino di avere una formazione culturale e personale che possa fattivamente contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione e che abbiano i seguenti requisiti: aver concluso il training di formazione in Analisi Reichiana, avere la laurea in medicina o psicologia ed aver ottenuto l'iscrizione ai rispettivi Albi. Il Comitato Scientifico può proporre al Comitato Direttivo l'accettazione come socio di persone che dimostrino particolare interesse agli scopi dell'Associazione ed intendano collaborare con essa, pur non avendo i sovra elencati requisiti.
2. Coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda scritta allegando il proprio curriculum. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo a suo insindacabile giudizio.
3. I soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Comitato Direttivo.  
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

## **Articolo 6**

### *Diritti dei soci*

1. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.
2. La qualifica di socio attribuisce il diritto a partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione e a utilizzare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

## **Articolo 7**

### *Decadenza dei soci*

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
  - dimissione volontaria;
  - morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

## **Articolo 8**

### *Organi*

1. Gli organi sociali sono:
  - l'Assemblea generale dei soci;
  - il Comitato Direttivo;
  - il Presidente;
  - il Comitato scientifico;
  - il Collegio dei Probiviri;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti.Tutte le cariche sono gratuite.

## **Articolo 9**

### *Assemblee – Assemblea Ordinaria*

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Spetta all'Assemblea in sessione ordinaria:
  - deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
  - la nomina del Comitato Direttivo;
  - la nomina del Presidente;
  - la nomina del Comitato Scientifico;
  - la nomina del Collegio dei Probiviri;
  - la nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
  - approvare il Bilancio consuntivo e preventivo annuale;
  - deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
3. L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
4. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per l'esame del Bilancio preventivo.
5. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Comitato Direttivo da almeno un terzo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Comitato Direttivo.
6. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo su decisione del Comitato Direttivo.
7. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma all'indirizzo che il socio avrà comunicato per iscritto all'associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, e potrà contenere anche la previsione della seconda convocazione.
8. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente

con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

9. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea ordinaria si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
11. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Comitato Direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 10**

##### *Assemblea straordinaria*

1. L'Assemblea straordinaria, salvo che per quanto è stabilito nel presente articolo è regolata secondo le norme del precedente articolo 9.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Comitato Direttivo con lettera raccomandata, posta elettronica fax o telegramma spediti ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
3. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
In seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno la maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti.  
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sia in prima che in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - approvazione e modificazione dello statuto sociale;
  - atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  - scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 11**

##### *Comitato Direttivo*

1. Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea.
2. Il Comitato Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo nomina annualmente il Segretario e il Tesoriere, che possono anche coincidere nella stessa persona.
3. Sono compiti del Comitato Direttivo:
  - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
  - c) convocare le Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
  - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  - e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci;
  - f) l'amministrazione e gestione dell'associazione ordinaria e straordinaria salvo che per le materie che il presente statuto riserva alla assemblea ordinaria o straordinaria;
  - g) deliberare la decadenza e la radiazione dei soci nei casi di cui all'art.7.
  - h) delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri attribuendo loro la rappresentanza e la firma legale della associazione in forma congiunta o disgiunta.
4. Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, senza alcuna formalità, ma almeno tre volte l'anno.
  5. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
  6. Le deliberazioni del Comitato Direttivo per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
  7. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso del mandato venissero a mancare uno o più componenti, i rimanenti potranno provvedere a cooptare un nuovo componente il quale durerà in carica fino alla prima assemblea, l'assemblea potrà anche confermarlo; il nominato o confermato resterà in carica fino alla scadenza naturale del Comitato Direttivo in carica.
  8. Il Comitato Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

## **Articolo 12**

### *Il Presidente*

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i suoi membri.
2. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
3. Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo fissandone l'ordine del giorno, ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione in tutte le sue attività anche di fronte ai terzi ed in giudizio, esegue le delibere del Comitato Direttivo, stipulando contratti e convenzioni, e in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte di questo nella prima successiva sua riunione, che deve essere convocata entro trenta giorni.
4. Il Presidente esercita i poteri delegatigli dal Comitato Direttivo e nomina procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti e avvocati e procuratori speciali abilitati alle liti.
5. Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e sul buon funzionamento dell'Associazione.

### **Articolo 13**

#### *Comitato Scientifico*

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea su proposta del Comitato Scientifico in carica ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne fa parte di diritto.
2. Il Comitato Scientifico formula i progetti di ricerca e le altre attività scientifiche ed eventualmente ne cura anche l'organizzazione e lo svolgimento.
3. Il Comitato Scientifico esprime il parere sugli aggiornamenti del modello culturale.
4. Il Comitato Scientifico propone al Comitato Direttivo l'eventuale ammissione di soci che non presentino tutti i requisiti richiesti.

### **Articolo 14**

#### *Il Collegio dei Proviviri*

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili. Al Collegio dei Proviviri è demandato l'esame delle questioni relative al comportamento di singole persone che siano socie o che siano appartenenti agli organi sociali, sia da essi chiamati a collaborare, che il Comitato Direttivo sottoporrà loro. Il Collegio deciderà senza formalità salvo l'osservanza del contraddittorio.

### **Articolo 15**

#### *Collegio dei Revisori dei Conti*

Qualora l'assemblea lo ritenesse opportuno, o ne nascesse l'obbligo, verrà nominato il Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea di cui almeno il Presidente o altro membro, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. La presidenza spetta al membro all'uopo designato dall'Assemblea.
3. La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico statutario della Associazione. I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.
4. Ai Revisori dei Conti spetta il compenso stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila:
  - sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento, se eventualmente adottato;
  - sull'amministrazione della Associazione;
  - sulla regolare tenuta della contabilità;
  - sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti inoltre:
  - esprime il suo avviso, mediante apposita relazione, sul bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa.
7. L'ingiustificata assenza a tre riunioni consecutive del Collegio dei Revisori o a quelle del Comitato Direttivo comporta l'automatica decadenza dalla carica.
8. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente dell'Associazione provvede senza indugio a nominare un successore che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio. Il designato potrà anche essere poi nominato nel mandato successivo.

## **Articolo 16**

### *Anno sociale ed esercizio finanziario*

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Articolo 17**

### *Patrimonio*

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a) dalle entrate annuali che il Comitato Direttivo disponga ad incremento del patrimonio;
  - b) dai beni mobili e immobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'Associazione a titolo di patrimonio;
  - c) dalle eccedenze attive dei bilanci annuali, se destinate a patrimonio in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

## **Articolo 18**

### *Entrate*

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalle quote annuali associative;
  - b) da redditi del Patrimonio;
  - c) da eventuali sovvenzioni ad essa accordate;
  - d) da contributi e donazioni che le pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione, per le finalità dell'Associazione;
  - e) da eventuali proventi devoluti da terzi per finalità della Associazione;
  - f) da eventuali proventi o contributi di terzi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'Associazione;
  - g) dagli avanzi di gestione degli anni precedenti se non destinati a patrimonio.

## **Articolo 19**

### *Scioglimento*

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/96.

## **Articolo 20**

### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.